

Requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (O.M. 31 marzo 2025, n. 67).

Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione i candidati interni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale ovvero un numero di assenze non superiore a 264, fermo restando quanto previsto dall'art.14, comma 7, del dpr del 22 giugno 2009 n.122;
- b. Partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove Invalsi;
- c. Svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d. una votazione non inferiore a sei decimi (≥ 6) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
In caso di votazione inferiore a sei decimi (< 6) in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
- e. un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (≥ 6). Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Requisiti di ammissione alla classe successiva (classi II, III e IV)

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni delle classi II, III e IV che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale ovvero un numero di assenze non superiore a 264, fermo restando quanto previsto dall'art.14, comma 7, del dpr del 22 giugno 2009 n.122;
- b. una votazione non inferiore a sei decimi (≥ 6) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e voto di comportamento > 6 . In caso di voto di comportamento $= 6$, anche in presenza di valutazioni disciplinari ≥ 6 , si procede alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO e il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato determina la non ammissione all'anno scolastico successivo.

Requisiti di ammissione alla classe II

Sono ammessi alla classe seconda gli alunni delle classi prime che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale ovvero un numero di assenze non superiore a 264, fermo restando quanto previsto dall'art.14, comma 7, del dpr del 22 giugno 2009 n.122;
- b. votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente che possano essere recuperate nel corso dell'anno scolastico successivo con revisione del PFI e voto di comportamento ≥ 6 . In caso di voto di comportamento $= 6$, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (ammissione con revisione del PFI);
- c. votazioni ≥ 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e voto di condotta $= 6$, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. (ammissione con revisione del PFI);
- d. votazioni ≥ 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e voto di condotta > 6 (ammissione senza revisione del PFI).

Tabella dei Crediti 2024-25

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 TERZO ANNO	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 QUARTO ANNO	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 QUINTO ANNO
M<6			7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6< M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7< M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8< M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9< M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Le nuove modalità sono state introdotte dal Cap. III del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica **il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno**. Inoltre, nell'allegato A del decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Modalità di attribuzione del credito scolastico

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (L. n.150-2024), **è possibile attribuire il punteggio massimo** di ciascuna fascia se si verifica la seguente condizione: **comportamento ≥ 9**.

In assenza del requisito suddetto si attribuisce il **punteggio minimo** di ciascuna fascia.